

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 11

Adunanza 9 marzo 2004

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio della
Provincia il 25 MAR. 2004
Compresa nell'elenco trasmesso ai Capigruppo
Divenuta esecutiva per decorranza del termine,
ai sensi dell'art. 134, Co. 3, D. Lgs. 18/08/2000, n° 267

**OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VICO CANAVESE - VARIANTE
PARZIALE AL P.R.G.I. - D.C.C. N. 49 DEL 22/12/2003 - OSSERVAZIONI.**

Protocollo: 270 - 63268/2004

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PLA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Funzionario Amministrativo
(Margherita Dellera)

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e l'Assessore ELENA FERRO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Vico Canavese risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 84-05448 del 27/05/1986, successivamente modificato con Variante approvata con deliberazione G.R. n. 34-19209 del 19/05/1997;
- ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 3 del 23/02/1999, n. 50 del 19/12/2001 e n. 34 del 30/09/2003, tre Varianti parziali al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 49 del 22/12/2003, una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 che ha trasmesso alla Provincia, in data 26/01/2004, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Vico Canavese sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 1.184 abitanti nel 1971; 1.026 abitanti nel 1981; 933 abitanti nel 1991; 901 abitanti nel 2001, dato che conferma il decremento demografico in atto da tempo;

- superficie territoriale di 3.284 ettari, dei quali 101 di collina e 3.182 di montagna; 75 ettari hanno pendenza inferiore ai 5°, 746 ettari hanno pendenza compresa tra i 5° e i 20° e 2.463 ettari, pendenza superiore ai 20°, (75% dell'intera superficie comunale).
È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 590 ettari, che costituiscono il 18% dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "*Comunità Montana Val Chiusella*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 66;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Torrente Chiusella, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle acque pubbliche Rio Assa, Rio Acquabella, Rio Truseisa, Rio Freddo e S.N.;
 - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia areali di frane attive, conoidi potenzialmente attivi, crolli cartograficamente delimitati, esondazioni e dissesti;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, individua circa 94 ettari del territorio comunale interessati da areali di frane quiescenti e n. 1 deformazione gravitativa profonda;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegata agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.I. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, finalizzati a rimuovere la presenza di condizioni, che hanno impedito, fino ad oggi, l'edificazione o destinazioni d'uso più consone di alcune aree;

rilevato che il Comune di Vico Canavese, con la deliberazione testè citata, propone una serie di modifiche al P.R.G.I. vigente ai fini di procedere all'aggiornamento e all'adeguamento di alcune aree normative, come meglio dettagliate in seguito:

- la trasformazione di un'area agricola, in zona artigianale di riordino "IR6", con la possibilità di realizzare un deposito di materiale edile; la superficie interessata dalla trasformazione è di mq 2.227. Tale modifica viene recepita dall'art. 53 delle N.T.A. e dalla Tabella n. 49 sexies;
- alcuni lotti della zona artigianale di riordino "IR1" vengono convertiti in aree a verde privato "Vp", a causa dell'elevata pendenza del terreno la quale non consente l'edificazione. La superficie interessata è pari a mq 4.158. La variazione è normata all'articolo 55 delle N.T.A.;
- viene recepita nella cartografia di piano, la corretta perimetrazione dell'area destinata ad attività produttive "IR4" e la relativa riduzione della superficie da mq 10.651 a mq 9.108;

- l'articolo 36 delle N.T.A. del P.R.G.I. viene integrato dal comma c), il quale prevede la possibilità di realizzare in *zona a destinazione commerciale*, per gli edifici con volumetria satura, una superficie lorda pari a mq 50, una-tantum e ad uso esclusivo di deposito-dispensa a servizio dell'attività;

Gli interventi sopra descritti, "...*incrementi, decrementi e/o compensazioni...*" in base a quanto riportato nella *Relazione Illustrativa* della Variante parziale, "...*non incidono in alcun modo sui parametri di incremento abitativo massimo consentito...*" dall'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 01/03/2004, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale DELIBERA

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. del Comune di Vico Canavese, adottato con deliberazione C.C. n. 49 del 22/12/2003:

- a) con riferimento all'intervento di individuazione di una nuova *area artigianale di riordino "IR6"* in area attualmente agricola, non contigua a zone urbanizzate, si invita l'Amministrazione Comunale a verificare attentamente quanto proposto, ricordando che le localizzazioni (o rilocalizzazioni) di aree destinate alla residenza, a servizi ed ad attività produttive, devono essere previste in contiguità con l'urbanizzato esistente.

Tale orientamento è peraltro confermato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET, la quale precisa: "Con le Varianti Parziali possono essere rilocalizzate pari quantità (di edificabilità e/o di superficie) di aree edificabili a medesima destinazione d'uso (residenziali, produttive, per servizi, ecc.) semprechè tali modifiche non producano gli effetti di cui alla lettera a) del 4° comma.

Le rilocalizzazioni devono essere realizzate su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore, secondo le disposizioni previste dalla lettera f) del 4° comma e dal 7° comma: in caso contrario, la modifica sarebbe strutturale in quanto inciderebbe sostanzialmente sul disegno di Piano";

- b) con riferimento, inoltre, alle modifiche apportate alla quantità delle aree a destinazione produttiva, si ricorda che il settimo comma dell'art. 17 L.R. n. 56/77 consente di incrementare "le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche" in misura non superiore al 6% per i Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti; occorre quindi che il Comune provveda ad effettuare una verifica in tal senso, tenendo conto anche di eventuali incrementi già concessi con precedenti Varianti parziali. La "Relazione Illustrativa", in merito a quanto sopra, riporta genericamente che "...tali incrementi, decrementi e/o compensazioni non incidono in alcun modo sui parametri di incremento abitativo massimo consentito dall'art. 17 lex 56/77 e smi comma 7.";
- c) si rileva, inoltre, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. - per consentire ai Comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che " .. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .. " (c.3 art. 5) e che " ... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica. " (c.4 art.5);

Si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale di Vico Canavese, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in ulteriori possibili profili di illegittimità;

2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. di trasmettere al Comune di Vico Canavese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto La presente copia, composta di n. 2
In originale firmato. fogli è conforme all'originale

TORINO 25 MAR 2004

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino



Il Funzionario Amministrativo
(Margherita Dellera)

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba